Aggiornamenti normativi

a cura di Salvatore Nocera



Prove INVALSI per la comparazione con altri Paesi¹

Valutazione ed esami

La L. n. 176/07 ha introdotto le prove standardizzate INVALSI al fine di ottenere una valutazione oggettiva dei risultati non dipendente dalla soggettività di giudizio dei singoli docenti valutatori. Senza entrare nel merito della bontà dei contenuti delle prove INVALSI svolte negli scorsi anni e della criticità di questo strumento sedicente oggettivo,² ci si limiterà qui a sintetizzare i punti salienti della Nota INVALSI del 23 aprile 2013 relativamente alla somministrazione delle prove agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) per l'anno scolastico 2013-2014.

La premessa della Nota INVALSI stabilisce che:

- l'esito delle prove non entra a far parte della valutazione dei singoli alunni;
- i risultati ottenuti da tutti gli alunni certificati con disabilità o diagnosticati con DSA non entreranno a far parte della media statistica dei risultati delle prove.

Di conseguenza è stato stabilito che, per gli alunni con disabilità intellettiva, il Dirigente Scolastico possa decidere scegliendo fra tre opzioni:

- 1. non far partecipare per nulla gli alunni alle prove;
- 2. farli partecipare con l'insegnante per le attività di sostegno o l'assistente in un'aula separata allo scopo di non disturbare e non inficiare le modalità di somministrazione dei compagni;
- 3. farli partecipare in classe con i compagni, ma senza assistenza e/o lettura ad alta voce delle prove.

Per gli alunni con minorazione visiva è consentito l'uso di prove trascritte in Braille o in formato elettronico con sintesi vocale in cuffia o in un'altra aula. Per gli alunni diagnosticati con DSA è consentita l'adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, sempre con la possibilità di scegliere tra l'aula dei compagni o un'altra.

Per tutti gli alunni di questi 3 gruppi sono permessi tempi di somministrazione più lunghi (massimo 30 minuti). La maggiore novità per l'anno scolastico 2013-2014 è rappresentata dalla previsione degli alunni con altri BES, ai sensi della recente Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e della C.M. n. 8/13, per i quali per il corrente anno non è prevista alcuna norma particolare e quindi devono essere trattati come tutti gli alunni senza BES:

Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down (www.aipd.it/csm/schede normative, scheda n. 430). [ndr]

Per aspetti critici si vedano i link segnalati da Iacopo Balocco: www.galileonet.it/articles/5183bd93a571 7a1009000009 -www.tecnicadellascuola.it/index. php? id=45433&action=view -www.pavonerisorse. it/riforma/valutazione/default.htm.

© Edizioni Erickson – L'integrazione scolastica

Si precisa che gli allievi afferenti all'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale (in base alla definizione della C.M. n. 8/13) non sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI. Tali allievi devono svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse. [...] Per il presente anno scolastico [tali allievi] non devono essere segnalati come BES. (Aggiornamento Nota INVALSI del 29/04/13)

Osservazioni

Occorre notare che è strano, se non addirittura discriminatorio, stabilire che tutti gli alunni con disabilità debbano essere esclusi dalla media statistica. Infatti gli alunni con disabilità motoria, ad esempio agli arti inferiori, si trovano nelle identiche condizioni dei compagni normodotati. Allo stesso modo non si capisce perché gli alunni minorati della vista, resi autonomi con le nuove tecnologie, non possano rientrare nell'analisi statistica dei risultati; a maggior ragione non si comprende l'esclusione degli alunni audiolesi che devono svolgere prove scritte, come tutti gli altri alunni. Su questo aspetto sarebbe opportuna una chiarificazione del Ministero, dal momento che la Nota esaminata non è del Ministero, ma dell'INVALSI.